

## DECISIONE N. 804/2004/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2004

**che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità («programma HERCULE»)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

per la tutela degli interessi finanziari della Comunità», e nella linea B5-9 1 0 «Azioni generali di lotta contro la frode» del bilancio generale dell'Unione europea.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 280, paragrafo 4,

(5) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(3)</sup>, prescrive, all'articolo 112, condizioni rigorose per la concessione di un aiuto finanziario alle azioni già avviate, che sono specificate nell'atto giuridico di base.

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Corte dei conti <sup>(1)</sup>,

(6) È opportuno pertanto adottare tale atto di base affinché siano razionalizzate e completate tutte le misure di sostegno esistenti mediante l'adozione della presente decisione, che istituisce un programma d'azione comunitaria strutturato, specifico e pluridisciplinare protratto nel tempo.

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) La Comunità e gli Stati membri si prefiggono di combattere la frode e qualsiasi altra attività illegale che lede gli interessi finanziari della Comunità. Si rivela necessario utilizzare tutti i mezzi disponibili per realizzare quest'obiettivo, pur conservando la ripartizione e l'equilibrio attuale delle responsabilità tra il livello nazionale ed il livello comunitario.

(7) Occorre che il presente programma sia aperto all'insieme degli Stati membri e dei paesi vicini, considerando l'importanza di garantire una tutela effettiva ed equivalente degli interessi finanziari della Comunità al di là dei soli Stati membri.

(2) Le azioni aventi in particolare lo scopo di informare meglio, effettuare studi, svolgere attività di formazione o prevedere un'assistenza tecnica o scientifica nel settore della lotta antifrode contribuiscono sensibilmente al miglioramento della tutela degli interessi finanziari della Comunità.

(8) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati, in occasione dell'adozione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, a provvedere a un'entrata in vigore di tale atto di base a decorrere dall'esercizio 2004.

(3) È opportuno pertanto promuovere azioni in questo settore nonché sostenere gli organismi attivi in quest'ultimo mediante l'erogazione di sovvenzioni di funzionamento. Le esperienze già acquisite dimostrano l'utilità, riguardo alle attività di promozione intraprese a livello nazionale, di prevedere un sostegno a livello comunitario.

(9) Occorre anche tenere conto della specificità precipua particolare degli organismi attivi nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità nello stabilire le modalità di concessione del sostegno.

(4) Il sostegno a organismi e azioni è stato dato fino al 2003 a carico di crediti iscritti nelle linee di bilancio A0 3600 e A0 3010 «Conferenze, congressi e riunioni connessi alle attività delle associazioni di giuristi europei

(10) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento privilegiato ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio <sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU C 318 del 30.12.2003, pag. 5.

<sup>(2)</sup> Parere del Parlamento europeo del 9 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 aprile 2004.

<sup>(3)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1; versione rettificata: GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43.

<sup>(4)</sup> GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

- (11) È necessario che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sull'esecuzione del presente programma e una relazione finale di detto ufficio sul conseguimento degli obiettivi del suddetto programma.
- (12) La presente decisione rispetta i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
- (13) La presente decisione non pregiudica le sovvenzioni assegnate nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità sulla base di programmi riguardanti l'azione repressiva giudiziaria,

DECIDONO:

#### Articolo 1

##### Obiettivo del programma

1. La presente decisione stabilisce un programma d'azione comunitario per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità. Il programma è denominato «programma HERCULE».
2. Il programma mira a contribuire alla tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante la promozione di azioni e il sostegno di organismi secondo i criteri generali che figurano nell'allegato e precisati in ciascun programma annuale di sovvenzione. Esso tiene conto degli aspetti transnazionali e pluridisciplinari. Si preoccupa, in modo prioritario, di assicurare la convergenza del contenuto delle azioni per provvedere, sulla base di una riflessione sulle migliori pratiche, a una tutela effettiva ed equivalente, pur rispettando le particolarità delle tradizioni di ogni Stato membro.

#### Articolo 2

##### Accesso al programma

1. Per beneficiare di una sovvenzione comunitaria a favore di un'azione nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità, il beneficiario di tale sovvenzione deve rispettare le disposizioni che figurano nell'allegato. L'azione deve essere conforme ai principi che sottendono l'attività comunitaria nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità e tenere conto dei criteri specifici fissati negli inviti a presentare proposte, in applicazione delle priorità previste nel programma annuale di sovvenzioni, che specifica i criteri generali contenuti nell'allegato.
2. Per potere beneficiare di una sovvenzione comunitaria al funzionamento a favore del programma di lavoro permanente

di un organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità, l'organismo in questione deve rispettare i criteri generali contenuti nell'allegato.

3. Le richieste di sovvenzioni comunitarie di funzionamento devono contenere tutte le informazioni necessarie affinché la Commissione possa selezionare i beneficiari alla luce di aspetti come:

- il tipo di organismo,
- le misure di protezione degli interessi finanziari della Comunità,
- i costi previsti per l'attuazione delle misure,
- tutti i criteri di cui al punto 4 dell'allegato.

#### Articolo 3

##### Partecipazione di paesi non membri della Comunità

Oltre a quelli aventi sede negli Stati membri, la partecipazione al programma d'azione comunitaria è aperta ai beneficiari e agli organismi che hanno sede:

- a) nei paesi in via d'adesione che il 16 aprile 2003 hanno firmato il trattato di adesione;
- b) nei paesi dell'EFTA/SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;
- c) in Bulgaria e in Romania, conformemente alle condizioni stabilite negli accordi europei, nei loro protocolli addizionali e nelle decisioni dei consigli di associazione rispettivi;
- d) in Turchia, attenendosi al criterio che le condizioni di partecipazione sono stabilite a norma della decisione 2002/179/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, relativa alla conclusione di un accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari <sup>(1)</sup>.

#### Articolo 4

##### Selezione dei beneficiari

1. Il programma copre un tipo di procedura di assegnazione mediante un invito a presentare proposte per tutti i beneficiari.

<sup>(1)</sup> GU L 61 del 2.3.2002, pag. 27.

2. Gli organismi beneficiari delle sovvenzioni destinate ad azioni sono selezionati mediante un invito a presentare proposte, in applicazione delle priorità previste nel programma di sovvenzioni annuale, che specifica i criteri generali contenuti nell'allegato. Per la concessione di una sovvenzione per un'azione che entra nel quadro del presente programma si applicano i criteri generali precisati nell'allegato.

3. La selezione degli organismi beneficiari di sovvenzioni al funzionamento deve essere svolta mediante un invito a presentare proposte. Per la concessione di una sovvenzione al funzionamento a favore del programma di lavoro permanente di un organismo beneficiario si applicano i criteri generali che figurano nell'allegato. Sulla base dell'invito a presentare proposte la Commissione decide ai sensi dell'articolo 116 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 l'elenco degli organismi beneficiari e l'ammontare assegnato.

#### Articolo 5

##### Concessione della sovvenzione

1. La sovvenzione destinata ad azioni non può finanziare la totalità dei costi. L'importo di una sovvenzione per un'azione concessa ai sensi del presente programma non può superare i seguenti tassi:

- a) il 50 % dei costi ammissibili per il sostegno tecnico;
- b) l'80 % dei costi ammissibili per la formazione, la promozione dello scambio di personale specializzato e l'organizzazione di seminari e conferenze, a condizione che si tratti dei beneficiari di cui al punto 2, primo trattino, dell'allegato;
- c) il 90 % dei costi ammissibili per l'organizzazione di seminari, conferenze o altre manifestazioni, a condizione che si tratti dei beneficiari di cui al punto 2, secondo e terzo trattino, dell'allegato.

2. L'importo di una sovvenzione al funzionamento assegnata ai sensi del presente programma non può superare il 70 % dei costi ammissibili dell'organismo per l'anno civile per il quale la sovvenzione è assegnata.

Ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) 1605/2002, la sovvenzione al funzionamento così assegnata, in caso di rinnovo, ha carattere degressivo. In caso di concessione di una sovvenzione a un organismo che ha già beneficiato l'anno precedente di una sovvenzione al funzionamento, la nuova sovvenzione corrisponde a una percentuale di cofinanziamento comunitario inferiore di almeno 10 punti alla

percentuale di cofinanziamento comunitario cui corrispondeva la sovvenzione dell'anno precedente.

#### Articolo 6

##### Disposizioni finanziarie

1. Il presente programma inizia il 1° gennaio 2004 e termina il 31 dicembre 2006.

2. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma, per il periodo 2004-2006, è di 11 775 000 EUR.

3. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

#### Articolo 7

##### Controllo e valutazione

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

- a) entro il 30 giugno 2006 una relazione dell'OLAF sull'attuazione del presente programma e sull'opportunità del suo proseguimento;
- b) entro il 31 dicembre 2007 una relazione dell'OLAF sul raggiungimento degli obiettivi del presente programma. In detta relazione, che si basa sui risultati conseguiti dai beneficiari delle sovvenzioni, si procede in particolare a una valutazione dell'efficienza con cui essi operano alla luce del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e all'allegato.

#### Articolo 8

##### Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, addì 21 aprile 2004.

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

P. COX

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

D. ROCHE

## ALLEGATO

**1. ATTIVITÀ SOVVENZIONATE**

L'obiettivo generale di cui all'articolo 1 consiste nel rafforzare l'azione comunitaria nel settore della prevenzione e della lotta alla frode che lede gli interessi finanziari della Comunità, promuovendo le azioni in questo settore e il funzionamento degli enti che operano in quest'ultimo.

Le azioni suscettibili di contribuire al rafforzamento e all'efficacia dell'attività comunitaria, ai sensi dell'articolo 2, sono in particolare le seguenti:

- organizzazione di seminari e conferenze,
- promozione di studi scientifici e di dibattiti sulle politiche comunitarie nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità,
- coordinamento delle attività che riguardano la tutela degli interessi finanziari della Comunità,
- formazione e sensibilizzazione,
- promozione dello scambio di personale specializzato,
- divulgazione di conoscenze scientifiche che riguardano l'azione comunitaria,
- sviluppo e messa a disposizione di strumenti informatici specifici,
- assistenza tecnica,
- promozione e rafforzamento dello scambio di dati.

**2. REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ SOVVENZIONATE**

Le attività realizzate dai soggetti che possono ricevere una sovvenzione comunitaria ai sensi del programma sono rappresentate in particolare da azioni orientate al rafforzamento dell'azione comunitaria nel settore della tutela degli interessi finanziari e che perseguono obiettivi d'interesse generale europeo in questo settore o obiettivi che si iscrivono nel quadro della politica dell'Unione europea in materia.

Ai sensi dell'articolo 2 gli enti che hanno accesso al programma sono:

- ogni amministrazione nazionale o regionale di uno Stato membro o di un paese esterno alla Comunità, come definito nell'articolo 3, che promuova il rafforzamento dell'azione della Comunità nel settore della tutela degli interessi finanziari comunitari,
- tutti gli istituti di ricerca e d'insegnamento, dotati di personalità giuridica da almeno un anno, situati e attivi in uno Stato membro o in un paese esterno alla Comunità, come definito nell'articolo 3, che promuovono il rafforzamento dell'azione della Comunità nel quadro della tutela degli interessi finanziari comunitari,
- ogni organismo senza scopo di lucro, dotato di personalità giuridica da almeno un anno e legalmente costituito in uno Stato membro o in un paese esterno alla Comunità, come definito nell'articolo 3, che promuove il rafforzamento dell'azione della Comunità nel quadro della tutela degli interessi finanziari comunitari.

Una sovvenzione annuale al funzionamento può essere accordata per sostenere la realizzazione delle attività permanenti di uno degli enti sopra indicati.

**3. SELEZIONE DEI BENEFICIARI**

Gli organismi beneficiari di una sovvenzione per un'azione o di una sovvenzione di funzionamento di cui al punto 2 sono scelti mediante inviti a presentare proposte.

#### 4. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOVVENZIONE

Le domande di sovvenzione per azioni o, se del caso, di sovvenzioni al funzionamento, sono valutate secondo i seguenti criteri:

- la concordanza dell'azione proposta con gli obiettivi del presente programma,
- la complementarità dell'azione proposta con altre attività sovvenzionate,
- la fattibilità dell'azione proposta, cioè le possibilità concrete di realizzazione con i mezzi proposti,
- la proporzionalità tra costi e benefici dell'azione proposta,
- il valore aggiunto dell'attività proposta,
- l'ambito dei destinatari dell'azione proposta,
- gli aspetti transnazionali e pluridisciplinari dell'azione proposta,
- la dimensione geografica dell'attività proposta.

#### 5. COSTI AMMISSIBILI

Ai sensi del punto 2, per la determinazione dell'ammontare della sovvenzione sono presi in considerazione solo i costi ammissibili necessari per la corretta realizzazione dell'azione considerata.

Sono altresì ammissibili i costi legati alla partecipazione di rappresentanti dei paesi dei Balcani coinvolti nel processo di stabilizzazione e associazione per i paesi dell'Europa sudorientale <sup>(1)</sup> e determinati paesi della Comunità di Stati indipendenti <sup>(2)</sup>.

#### 6. CONTROLLI E AUDIT

- 6.1. Il beneficiario di una sovvenzione di funzionamento conserva a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese effettuate nel corso dell'anno per il quale questa è stata accordata, in particolare i conti sottoposti a revisione, per un periodo di cinque anni a decorrere dal pagamento finale. Il beneficiario di una sovvenzione provvede a che i documenti giustificativi eventualmente in possesso dei partner o dei membri siano messi a disposizione della Commissione.
- 6.2. La Commissione, sia direttamente tramite i suoi agenti, sia tramite qualsiasi altro organismo esterno qualificato di sua scelta, ha il diritto di effettuare un audit sull'utilizzo che è stato fatto della sovvenzione. Questi audit possono essere effettuati durante tutta la durata della convenzione e per un periodo di cinque anni a partire dalla data di pagamento del saldo della sovvenzione. Se del caso, i risultati degli audit potranno dare luogo a decisioni di recupero della Commissione.
- 6.3. Il personale della Commissione e le persone esterne delegate dalla Commissione godono di un accesso appropriato, in particolare agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni necessarie, anche in formato elettronico, per effettuare gli audit.
- 6.4. La Corte dei conti e l'OLAF dispongono degli stessi diritti dei soggetti di cui al punto 6.3, in particolare del diritto d'accesso.
- 6.5. Inoltre, per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità, la Commissione effettua controlli e audit in loco nel quadro del programma, ai sensi del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità <sup>(3)</sup>. Se necessario, l'OLAF effettua indagini ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Serbia e Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Croazia.

<sup>(2)</sup> Bielorussia, Repubblica moldava, Federazione russa, Ucraina.

<sup>(3)</sup> GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

**7. GESTIONE DEL PROGRAMMA**

In base a un'analisi in termini di rapporto costi/efficacia, la Commissione può ricorrere ad esperti e attuare qualsiasi altra forma d'assistenza tecnica e amministrativa che non implichi l'esercizio di potestà pubbliche, in subappalto nell'ambito dei contratti di prestazioni specifiche di servizi. Inoltre, può finanziare studi e organizzare riunioni di esperti, suscettibili di facilitare l'attuazione del programma, e intraprendere azioni d'informazione, di pubblicazione e di diffusione, direttamente legate al conseguimento dell'obiettivo del programma.

---